

COMUNICATO UFFICIALE N. 24

DEL 28 AGOSTO 2018



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 25-26-27 agosto 2018 - Seconda giornata andata

Cagliari-Sassuolo 2-2
Fiorentina-Chievo Verona 6-1
Frosinone-Bologna 0-0
Genoa-Empoli 2-1
Internazionale-Torino 2-2
Juventus-Lazio 2-0
Napoli-Milan 3-2
Roma-Atalanta 3-3
Spal 2013-Parma 1-0
Udinese-Sampdoria 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 28 agosto 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 5

SERIE A TIM

Gare del 25-26-27 agosto 2018 - Seconda giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

24/79

Il Giudice Sportivo,

comunica in relazione al nuovo Regolamento delle **divise da giuoco** della Lega Serie A pubblicato il 25 agosto 2018 (CU n. 23) che, previa segnalazione degli Organi competenti, verranno assunte dallo scrivente Organo le determinazioni conseguenti, ai sensi del CGS, a partire dal prossimo turno del Campionato di Serie A Tim.

Gara Soc. UDINESE – Soc. SAMPDORIA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.36 del 27 agosto 2018) in merito alla condotta del calciatore **Rolando Mandragora** (Soc. **Udinese**) consistente nell'aver pronunciato espressioni blasfeme al 48° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che il calciatore bianco-nero, imprecando senza rivolgersi ad alcuno dei presenti, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressioni blasfeme, individuabili dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell'art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore **Rolando Mandragora** (Soc. **Udinese**) con la squalifica per **una giornata** effettiva di gara.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata sostenitori delle Società **Milan e Napoli** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, lanciato un bengala nel recinto di giuoco al 5° del secondo tempo, nonché un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria al 9° del secondo tempo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA).

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SANTOS DA SILVA Marlon (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

MEITE Soualiho (Torino)

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BARELLA Nicolo (Cagliari)
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal 2013)
PERICA Stipe (Frosinone)
RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)

PRIMA SANZIONE

BARILLA' Antonino (Parma)
BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria)
CAN Emre (Juventus)
CIGARINI Luca (Cagliari)
COSTA DE SOUZA Douglas (Juventus)
CRISCITO Domenico (Genoa)
DE PAOLI Fabio (Chievo Verona)
DE VRIJ Stefan (Internazionale)
DJIMSITI Berat (Atalanta)
FERNANDES RIBEIRO Edimilson (Fiorentina)
FERNANDEZ SAENZ Jesus Joaquin (Milan)
INSIGNE Lorenzo (Napoli)
IONITA Artur (Cagliari)
KOULIBALY Kalidou (Napoli)
KRAJNC Luka (Frosinone)
KRUNIC Rade (Empoli)
KURTIC Jasmin (Spal 2013)
LAZZARI Manuel (Spal 2013)
LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)
LOCATELLI Manuel (Sassuolo)
MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona)
MORETTI Emiliano (Torino)
MURRU Nicola (Sampdoria)
NUYTINCK Bram Johan A (Udinese)
NZONZI Steven (Roma)
OKWONKWO Orji (Bologna)
PAROLO Marco (Lazio)
PETAGNA Andrea (Spal 2013)
RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Sampdoria)
RODRIGUEZ ARAYA Ricardo Ivan (Milan)
SCHIATTARELLA Pasquale (Spal 2013)
STULAC Leo (Parma)
ZUKANOVIC Ervin (Genoa)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ROMAGNA Filippo (Cagliari)

PRIMA SANZIONE

BOATENG Kevin Prince (Sassuolo)

SILVESTRE Matias Agustin (Empoli)

SPOLLI Nicolas (Genoa)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 28 AGOSTO 2018

IL PRESIDENTE
Gaetano Micciché